

## **TI\_GERICHTE 36.2019.1 vom 3. Januar 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-01-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2019.1](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2019.1)

FR: TI\_GERICHTE 36.2019.1 du 3 janvier 2019

IT: TI\_GERICHTE 36.2019.1 del 3 gennaio 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

A scanso di equivoci va precisato che le esecuzioni estinte per pagamento, come quella in rassegna, continuano a essere comunicate a terzi ancora per cinque anni a contare dal pagamento (art 8a cpv. 4 LEF), a meno che vengano ritirate dal precedente (v. art. 8a cpv. 3 lett. c LEF; DTF 126 III 477 consid. 1/b e 129 III 286 consid. 3.1), è ciò per precisa volontà del legislatore (FF 1991 III 23, DTF 128 III 336; sentenza del Tribunale federale del 21 luglio 1999 pubblicata in BISchK 2000, pag. 89, citata nella Circolare n. 29/2004 di questa Camera, ad 1.2; Circolare n. 32/2005 sull'estinzione del diritto dei terzi alla consultazione degli atti degli uffici d'esecuzione [art. 8a cpv. 4 LEF] ad 1.2; Istruzione n. 4 dell'Alta Vigilanza in materia di esecuzione e fallimento [estratto dal registro delle esecuzioni 2016] ad n. 7). Le sentenze citate dal primo giudice (DTF 141 III 68 segg.; 140 III 41 segg.) non giustificano una conclusione diversa. La prima precisa che una decisione giudiziale impedisce la comunicazione a terzi solo se accerta il carattere ingiustificato dell'esecuzione sin dall'inizio (DTF 141 III 75 consid. 2.6.1.1), ovvero se essa verte su un credito inesistente o estinto (anche per pagamento) già al momento del suo avvio; la seconda menziona incidentalmente il fatto che la decisione fondata sull'art. 85 LEF può giustificare la cessazione della comunicazione dell'esecuzione a terzi a norma dell'art. 8a cpv. 3 lett. a LEF (DTF 140 III 44 consid. 3.2.3), senza però precisarne le condizioni, che per invalsa giurisprudenza comprendono l'esigenza per cui l'esecuzione sia stata ingiustificata al momento della sua introduzione (DTF 125 III 336 consid. 3 con rinvii e 125 III 153 consid. 2/d), in altre parole che sia <<avvenuta indebitamente>> (v. FF 1991 III 23 [...]). Un pagamento effettuato in corso di procedura conferma invece che l'esecuzione non era indebita (fatta salva una successiva azione di ripetizione dell'indebitato esercitata con successo, che nella misura in cui accerta l'inesistenza o l'inesigibilità del credito posto in esecuzione legittima una limitazione dell'informazione in virtù dell'art. 8a cpv. 3 lett. b LEF). Oltre che irricevibile l'istanza si rivela dunque anche infondata nel merito. (...)" (sottolineatura del redattore), lo stesso concetto è stato espresso nella recente sentenza 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 della prima Camera civile del Tribunale d'appello che al consid.

#### **E. 8**

ha affermato: " (...) Sia come sia, la gestione del registro delle esecuzioni, inclusa la comunicazione di informazioni a terzi giusta l'art. 8 a LEF, rientra nell'esclusiva competenza dell'Ufficio di esecuzione che tiene il registro, non in quella del giudice civile, neppure ove questi sia adito con un'azione di inesistenza del credito posto in esecuzione (sentenza del Tribunale federale 4A\_440/2014 consid. 4.2, in: RSPC 2015 pag. 179). La richiesta di cancellazione di un'esecuzione – ovvero il divieto di comunicazione a terzi secondo l'art. 8 a cpv. 3 LEF – dev'essere diretta perciò all'Ufficio di esecuzione, il quale

deciderà se sono date le condizioni per accoglierla, in particolare se l'esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata da una decisione giudiziale (art. 8 a cpv. 3 lett. a LEF) oppure se essa risulta ingiustificata sin dall'inizio in modo indiscutibile da una decisione giudiziale (per esempio di disconoscimento o di inesistenza di debito). La decisione dell'Ufficio potrà poi essere impugnata con ricorso all'Autorità di vigilanza (art. 13, 17 e 18 LEF), non al giudice civile (RtiD II-2017 pag. 864; II CCA, sentenza inc. 12.2015.208 del 7 febbraio 2017 consid. 11)", alla stessa conclusione è giunto, in ambito amministrativo, il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, in una sentenza VB.2016.00387 del 6 dicembre 2016, al consid. 1.2, di conseguenza questo Tribunale non è competente per ordinare all'Ufficiale dell'UE di \_\_\_\_\_ di procedere alla cancellazione immediata dei precetti in esame (cfr. anche sentenza dell'8 novembre 2006, pubblicata in BISchK 2008, a pag. 16, citata da Eric Muster, in BISchK 2014, pag. 161-178, "Les renseignements (articles 8a LP)" ; Elisabeth Escher e Marco Levante, in: BISchK 2016, pag. 136-145: " Aus der bundesrechtlicher Rechtsprechung zum Einsichtsrecht nach Art. 8a SchKG "), questo Tribunale non è neppure competente per decidere in merito alla correttezza dell'asserita procedura di pignoramento, rispettivamente d'incanto previsto, secondo la ricorrente, il prossimo 14 gennaio 2019, infatti per l'art. 17 cpv. 1 LEF salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento. Il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF). È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia (art. 17 cpv. 3 LEF), l'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 17 LEF, nel Canton Ticino, è la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 10 cpv. 4 LALEF), a cui va trasmesso il presente atto per competenza conformemente all'art. 4 cpv. 1 della Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR) secondo cui l'Autorità cantonale incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione al ricorrente, in conclusione il " ricorso " del 2 gennaio 2019 si rivela irricevibile in assenza di una decisione impugnabile, rispettivamente in seguito ad incompetenza per materia di questo Tribunale, copia degli atti vanno trasmessi all'assicuratore per l'emanazione di una decisione formale in merito alla richiesta di risarcimento danni conformemente agli art. 78a LAMal e 78 LPGa, mentre gli atti in originale sono trasmessi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello per competenza in merito alla contestazione della procedura di pignoramento e d'incanto,

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.